

Statuto

Art. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

- 1- E' costituita , tra i genitori , familiari e tutori di persone affette da sindrome Autistica , l'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 denominata "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sez. Novara - Vercelli Onlus" che propria organizzazione autonoma , fa parte , ai sensi del successivo art.4 , della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Onlus" e della struttura regionale già esistente. L'ente potrà altresì utilizzare la locuzione abbreviata
- 2- **"ANGSA Novara - Vercelli Onlus"**.
- 3- Si intende per sindrome autistica, la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali , DSM (Diagnostic and manual of Menta Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale delle Sanità .
- 4- L'autismo è la conseguenza di una disfunzione celebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica
- 5- La sede legale è a Novara - C.so Risorgimento 237. Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto, se nell'ambito della provincia di Novara. E' altresì istituita una sede distaccata in Vercelli - corso Palestro 86. Lo spostamento della sede secondaria può essere deciso dal Consiglio direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto, se nell'ambito della provincia di Vercelli.
- 6- L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro , persegue esclusivamente finalità sociale . Come associazione di volontariato ex legge 11 agosto 1991 n.266 , le attività sotto indicate sono prestate in modo personale , spontaneo e gratuito , tramite l'organizzazione , senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà . Essa promuove l'educazione specializzata , l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica , la formazione degli operatori , la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'associazione in favore degli autistici si propone di :

- 1- Creare un collegamento tra le famiglie degli autistici e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale , come primaria componente educativa.
- 2- Sostenere , stimolare , collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo , le sue cause ed i possibili rimedi . Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale , nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola , nel lavoro , nello sport e nella società.
- 3- Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica , di genitori ed operatori , mediante corsi , convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze .

- 4- Stabilire rapporti di collaborazione , collegamento , convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri , regioni , scuole , enti locali ASL , ospedali , istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazione e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità , al fine di promuovere attività educative , sociosanitarie , riabilitative , sportive , avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- 5- Promuovere , costituire , amministrare strutture riabilitative , sociosanitarie , assistenziali , sociali , anche in modo tra loro congiunto ; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
- 6- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
- 7- Stabilire rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi .

Art .3

SOCI

I soci si distinguono in ordinari ; sostenitori ; onorari .

- 1- I soci ordinari sono tutori e familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea .
- 2- Sono soci sostenitori tutte le persone che si impegnano alla realizzazione degli scopi statuari
- 3- I soci onorari sono quelli nominati dal CD nazionale e sono esonerati da versamento delle quote associative ma hanno diritto di voto .
- 4- I soci per essere ammessi all'Associazione , devono rivolgere domanda alla sezione locale di competenza dichiarando di accettare , senza riserva , lo statuto dell'associazione .
- 5- L'amministrazione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo locale e decorrerà da quella data . All'atto dell'amministrazione il socio dovrà versare la quota associativa . Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio alla sezione locale o , in mancanza , alla sede centrale . Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione e dopo tre mesi da tale data acquista diritto di voto .
- 6- I soci cessano di appartenere all'associazione oltrechè per morte , per recesso , per decadenza e per esclusione . Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda . La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa . Il Consiglio Direttivo locale può dichiarare l'esclusione del socio : che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi , che non osservi i regolamenti interni e deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione .
L' esclusione del socio è notificata per iscritto , l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre , entro 45 giorni dalla notifica o diniego , appello al collegio dei Probiviri , il quale decide in via definitiva .
- 7- Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione , come pure gli eredi dello stesso , non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale .
- 8- I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente e presso il proprio domicilio una copia de "Il bollettino dell'ANGSA"

Art.4

STRUTTURE

- 1- L'Ansa è un'associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni regionali locali federate .

- 2- Le sezioni regionali e locali nella loro autonomia , possono dotarsi di proprio regolamento purchè non in contrasto con lo statuto della struttura nazionale .
- 3- Le sezioni regionali e locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo , gestionale e patrimoniale
- 4- Sia la sezioni regionali che le locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte .
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale che deve essere comunicata al CD nazionale attraverso l'invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione allo statuto nazionale .
Il C.D. conferma la costituzione entro la prima riunione utile e comunica alla sezione gli eventuali rilievi . La sezione regionale sarà formalmente riconosciuta solo dopo tale approvazione.
- 5- Il regolamento delle sezioni regionali e locali e le modifiche allo stesso deve essere comunicato in copia conforme al consiglio direttivo nazionale unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che lo ha approvato .
Il C.D. nazionale entro la prima riunione utile delibera il giudizio di conformità delle norme regionali e quelle dello statuto oppure comunica alla sezione interessata i rilievi .
Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità del C.D. nazionale .
- 6- Le sezioni regionali e locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato e di chiedere l'iscrizione nei registri di volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica amministrazione .
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al C.D. regionale attraverso l'invio di una copia dell'atto costitutivo in cui sia evidenziata la piena adesione allo statuto nazionale .
Il C.D. regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione , ovvero comunica i propri rilievi alla sezione interessata .
La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione del C.D. regionale.
L'organizzazione della sezione locale può ricalcare quella regionale ovvero essere articolata secondo criteri che saranno specificati nel regolamento di sezione .
- 7- Laddove sono già costituite più sezioni locali sono di diritto componenti del C.D. regionale.
Dove invece esiste una sola sezione questa diventa sede di riferimento regionale finchè non si costruiscano altre sezioni .
- 8- Le sezioni regionali informano ed aggiornano il C.D. nazionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazioni tra il centro e le periferiche renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi .
- 9- Le associazioni possono essere affiliate all'Angsa e partecipare con voto Consultivo al C.D. nazionale con un proprio delegato . Per essere accolte devono confermare che gli scopi e le affinità dell'associazione siano compatibili con lo statuto dell'Angsa .

Art. 5

ORGANI

L' A.N.G.S.A. locale ha i seguenti organi :

- L'assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Probiviri (eventuale)
- Collegio dei Revisori (eventuale)

Art. 6

ASSEMBLEE

- 1- L'assemblea è costituita da tutti i soci di appartenenza
- 2- Ogni socio , in sede di assemblea può essere portatore di non più di due deleghe .
- 3- Hanno diritto di voto i soci ordinari , sostenitori e onorari iscritti nei relativi albi ed in regola con il pagamento della quota sociale
- 4- L'assemblea elegge a maggioranza il presidente e quattro componenti il C.D. regionale .
- 5- L'assemblea regionale elegge i delegati all'assemblea congressuale nazionale in regione di un delegato ogni venti iscritti o frazione superiore a dieci iscritti . Ogni sezione regionale , indipendentemente al numero dei soci , ha diritto ad almeno un delegato .
L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure elettorali alternative :
 - L'elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza :
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i più voti . In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano .
 - Con il metodo di liste contrapposte con il numero di candidati per lista non superiore ai delegati espressi . L'attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D'hont . Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto .
- 6- L'assemblea elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori .
- 7- Tutte le assemblee sono convocate dal presidente . Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un decimo dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo.
- 8- Le assemblee regionali e locali dovranno essere convocate entro il 30 Aprile di ogni anno, in linea con quanto già approvato da Angsa Piemonte e Angsa nazionale.
- 9- Se l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il presidente ed il C.D. In questo caso l'assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e convoca entro 45gg l'assemblea per l'elezione degli organi decaduti .
- 10- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide con la maggioranza semplice dei presenti . Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti .
Sono compiti dell'assemblea ordinaria :
 - l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e pluriennale .
 - l'elezione e la decadenza degli organi .Sono compiti dell'assemblea straordinaria :
 - l'approvazione e le modifiche del regolamento .
 - la delibera di scioglimento dell'associazione nonchè di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe.
 - la nomina del commissario liquidatore .

Art. 7

PRESIDENTI e Consiglio Direttivo

- 1- Il presidente presiede l'assemblea dei soci della sua sezione .
- 2- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 3- Il presidente presiede il C.D. che regge ed amministra l'associazione . Nomina al suo interno il Tesoriere ed il Segretario .

- 4- Il presidente predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci .
- 5- Il presidente assume il personale se necessario
- 6- Notifica , con semplice comunicazione ai competenti uffici , la eventuale modifica della sede
- 7- In caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente del C.D. da lui delegato o dal componente più anziano .
- 8- Il C.D. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma di lavoro generale approvato , promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa .
- 9- Il C.D. vigila perché siano osservate le norme statutarie , attua le delibere degli organi superiori ed è consegnato dal patrimonio dell'associazione .
- 10- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo 8 membri.
- 11- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il presidente.

Art.8

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente
- 2- Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Esso giudica "ex bono et equo", senza particolari formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
- 3- I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.
- 4- Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni.
- 5- Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

Art.9

COLLEGIO DEI REVISORI

- 1- E' composto da tre membri eletti dall'assemblea e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.
- 2- Hanno il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art.2403 e seguenti del Codice Civile.
- 3- Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
- 4- I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali
- 5- Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

Art.10

CARICHE SOCIALI E DURATA

- 1- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e sono rinnovabili. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa delle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.
- 2- Sono previste ma facoltative le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il C.D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell'Autismo anche con contributi economici significativi dell'Associazione.

Art.11

BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1- Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri da C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione .
- 2- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il C.D. redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di aprile.
- 3- Ciascuna sezione dispone di patrimonio proprio composto da beni mobili e immobili provenienti da acquisti , donazioni , oblazioni , lasciati o eredità , contributi erogati dagli enti pubblici , rimborsi per le prestazioni di servizi nonché dalle quote associative ripartite secondo le deliberazioni del C.D.
- 4- Ogni sezione deve tenere i registri contabili obbligatori . Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi . Relativamente alla sede centrale , i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro , bancari o postali , portano la firma congiunta del presidente o di un suo delegato e del Tesoriere .
- 5- E' patrimonio dell'Associazione il marchio "A.N.G.S.A." ed "il Bollettino dell'Angsa" .

Art .12

SCIoglimento

- 1- lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati .
- 2- L'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni d anticipo dalla data dell'unica convocazione .
- 3- L'assemblea deciderà , con le stesse modalità , chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta , provvederà che l'eventuale residuo sia devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi della legge 266 \94 .

Art .13

NORME DI RINVIO E TRANSITORE DI ATTUAZIONE

- 1- Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di volontariato legge 266/94